ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 17 OTTOBRE 1984 [1]

N. M.
contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee

Cause 83 e 84/84

Massime

Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Omissioni impugnabili (Trattato CEE, art. 175, 3° comma)

Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici (Trattato CEE, art. 173, 2° comma)

Nelle cause 83 e 84/84,

N. M., con l'avv. Panagiotis G. Charitos, del foro di Rodi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Marie-José Berchem, 78, rue Eugène Welter, 2723 Howald,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai sigg. Dimitrios Gouloussis e Antonio Marchini Camia, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet (causa 83/84),

e

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. David Gordon-Smith, direttore generale del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dal sig. Christos Mavrakos, membro dello stesso ufficio legale, in qualità di coagente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il direttore dell'uffi-

1 — Lingua processuale: il greco.

cio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer (causa 84/84),

convenuti,

cause aventi ad oggetto il rifiuto di agire per porre fine alla perdurante detenzione del ricorrente,

LA CORTE

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atti depositati in cancelleria il 27 marzo 1984, il sig. N. M. ha proposto a questa Corte, in forza degli artt. 175, 1° e 3° comma, e 173, 1° e 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi contro la Commissione e, rispettivamente, il Consiglio, ricorsi intesi, da una parte, a far dichiarare che dette istituzioni — avendo omesso di emanare nei confronti del ricorrente un atto in cui si dichiari che la sua detenzione in carcere e le sanzioni inflittegli dalle autorità elleniche, nonché gli atti legislativi sui quali queste si basano, sono in contrasto col diritto comunitario ed in particolare con le libertà fondamentali e col principio della irretroattività della legge penale — sono venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza del diritto comunitario, e dall'altra, in subordine, a far annullare la lettera del Consiglio in data 22 dicembre

1983 e quella della Commissione in data 30 gennaio 1984, con le quali il Consiglio e la Commissione rifiutavano di emanare atti del genere e di adottare provvedimenti nel caso del ricorrente.

2 Negli atti introduttivi, il ricorrente dichiara di essere stato condannato alla pena di morte, commutata nell'ergastolo, per aver partecipato all'instaurazione del regime rimasto in vigore in Grecia fra il 1967 ed il 1973, sotto il quale il ricorrente aveva esercitato le funzioni di ministro e di vicepresidente del governo. Con due lettere in data 2 dicembre 1983, egli si rivolgeva alla Commissione ed al Consiglio per chiedere a queste istituzioni di adottare provvedimenti affinché venisse posta fine alla sua detenzione, che egli considera contraria alle libertà fondamentali del diritto comunitario ed in particolare al principio della irretroattività della legge penale. Il Consiglio, con una lettera del 22 dicembre 1983, e la Commissione, con una lettera del 30 gennaio 1984, rispondevano che da parte loro non poteva essere previsto alcun provvedimento, poiché quanto richiesto dal ricorrente non rientrava nella loro competenza.

3 Il ricorrente fa valere che la Commissione, in forza dell'art. 155 del trattato, ed il Consiglio, in forza dell'art. 145, erano giuridicamente tenuti ad agire contro le violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario commesse nei suoi confronti, ed a riconoscere l'esistenza di tali violazioni. Egli chiede che la Corte voglia

— dichiarare che i principi generali del diritto e le norme che prevedono la tutela dei diritti dell'uomo costituiscono parte integrante del diritto comunitario e prevalgono sulle disposizioni costituzionali elleniche che hanno instaurato una legge penale con effetto retroattivo, adottata nel 1974 e nel 1975 per punire atti commessi nel 1967, cosicché la detenzione del ricorrente e tutte le pene accessorie sono illegittime sotto il profilo del diritto comunitario;

— dichiarare che la Commissione ed il Consiglio, pur essendovi tenuti, hanno omesso di emanare nei confronti del ricorrente un atto in cui si confermi quanto sopra esposto e si constati il fatto che, violando il diritto da applicare, ed in particolare i principi giuridici generali della irretroatti-

vità della legge penale, della parità dei cittadini di fronte alla legge e della garanzia del giudice naturale, si impedisce al ricorrente di esercitare i diritti attribuitigli dal diritto comunitario.

4 Poiché l'accertamento di una situazione giuridica, chiesto alla Corte nella prima parte delle conclusioni del ricorrente, serve a motivare la seconda parte di tali conclusioni, i ricorsi devono essere considerati principalmente come ricorsi per carenza ai sensi dell'art. 175, 1° e 3° comma, del trattato. D'altra parte, il ricorrente ha fatto riferimento all'art. 173 del trattato, per chiedere, in via subordinata, l'annullamento del rifiuto di emanare gli atti indicati in detti ricorsi.

5 Con domande proposte ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, la Commissione e il Consiglio hanno eccepito l'irrecevibilità dei ricorsi ed hanno chiesto alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito. La Commissione e il Consiglio sostengono che non sussistono i presupposti di cui all'art. 175, 2° comma, del trattato, in quanto le stesse istituzioni hanno preso definitivamente posizione; poiché non esistono decisioni, anche i ricorsi per annullamento sono, a loro avviso, irricevibili. Il Consiglio sostiene inoltre di non essere competente, in forza dei trattati, ad effettuare accertamenti come quelli richiesti dal ricorrente, ed aggiunge che il termine d'impugnazione non è stato rispettato.

6 Nelle sue osservazioni scritte sulle eccezioni d'irrevibilità, il ricorrente fa valere in sostanza che tanto il Consiglio quanto la Commissione erano tenuti ad agire in un caso d'ingiustizia talmente manifesta come il suo. Un semplice rifiuto di agire, senza alcuna motivazione, non costituisce a suo avviso una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, 2° comma, del trattato. Non essendosi avuta alcuna presa di posizione, il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere soltanto due mesi dopo l'invito ad agire, ed è stato quindi rispettato nella fattispecie.

7 Per ragioni di connessione, le due cause devono essere riunite in conformità all'art. 43 del regolamento di procedura.

8 A norma dell'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, qualora venga proposta una domanda in conformità al § 1 dello stesso articolo, il procedimento su tale domanda prosegue oralmente, salvo contraria decisione della Corte. Nella fattispecie, la Corte si ritiene sufficientemente informata in base al fascicolo. Si deve quindi statuire sulle eccezioni d'irricevibilità mediante ordinanza, senza trattazione orale.

9 In forza dell'art. 175, 3° comma, del trattato, ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia per contestare ad una delle istituzioni di aver omesso di emanare nei suoi confronti «un atto che non sia una raccomandazione o un parere».

10 In tale contesto, è accertato, e non contestato dal ricorrente, che le istituzioni comunitarie convenute non sono competenti per porre fine, mediante un atto da esse emanato, alla detenzione di una persona o per influire direttamente, in altro modo, sulla sua situazione giuridica dal punto di vista del diritto penale nazionale. Il ricorrente non ha chiaramente definito, né nelle sue lettere del 2 dicembre 1983, né durante il presente procedimento dinanzi alla Corte, la natura dell'atto di cui chiedeva l'emanazione alle istituzioni convenute. Dalle sue conclusioni risulta tuttavia che egli chiede loro di esprimere un parere sulla situazione giuridica. Un siffatto parere non sarebbe atto a produrre, nei confronti del ricorrente, effetti giuridici che influiscano direttamente sulla sua situazione dal punto di vista del diritto penale nazionale o della detenzione di cui si lamenta. Ne consegue che non è soddisfatta la condizione posta dall'art. 175, 3° comma, del trattato e che i ricorsi per carenza sono in ogni caso irricevibili.

11 Per quanto riguarda la domanda formulata in subordine, in base all'art. 173, 2° e 3° comma, del trattato, è sufficiente constatare che il rifiuto, da parte della Commissione e del Consiglio, di esprimere un siffatto parere non può di per sé essere considerato come una decisione produttiva di effetti giuridici. Tale rifiuto non può quindi essere impugnato ai sensi dell'art. 173 del trattato.

12 Di conseguenza, i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili.

Sulle spese

13 In forza dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1° I ricorsi sono irricevibili.

2° Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Lussemburgo, 17 ottobre 1984.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart